

ALLEGATO 2

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE E LA SCUOLA SUPERIORE S. ANNA DI PISA - ISTITUTO DI MANAGEMENT - LABORATORIO “MANAGEMENT E SANITA” PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE PER GLI ANNI 2020/2022.

TRA

Regione Lombardia – Codice Fiscale 80050050154 - Direzione Generale Welfare, rappresentata dal Dr. Marco Trivelli, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia in Milano – Piazza Città di Lombardia, 1

E

Scuola Superiore Sant’Anna - Laboratorio Management e Sanità - Istituto di Management, con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, Codice Fiscale 93008800505, P.IVA 01118840501, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore dell’Istituto di Management, Prof. Mario Andrea Cuore Piccaluga, autorizzato in forza dell’art. 50, 4 comma, del vigente “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità” e del D.R. n. 369 del 20.11.2013 (di seguito, per brevità, indicata come “Scuola”), di seguito congiuntamente indicate “Parti” o singolarmente “Parte”.

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- la Scuola Superiore Sant’Anna, ai sensi dell’art. 26 del proprio Statuto, è articolata in Istituti di ricerca, tra i quali l’Istituto di Management e che in tale ambito opera il Laboratorio Management e Sanità che da anni svolge attività di ricerca sul tema del sistema di valutazione della performance in sanità;
- il predetto Laboratorio Management e Sanità ha attivato sin dal 2008 un network di Regioni ai fini del confronto per un’analisi sistematica delle rispettive performance, sia a livello regionale che aziendale, con l’obiettivo di fornire un sistema di valutazione della performance in benchmarking sugli indicatori condivisi, volti a descrivere e confrontare varie dimensioni della performance del sistema sanitario;
- il suddetto sistema di valutazione delle prestazioni in ambito sanitario è strumento idoneo a raccogliere informazioni importanti sulla performance dei sistemi sanitari regionali, consentendo, altresì, di ottenere dati confrontabili con gli altri sistemi sanitari regionali che condividono il medesimo sistema di valutazione;
- la Scuola Superiore Sant’Anna, insieme con la Regione Toscana e grazie al lavoro di ricerca svolto dal Laboratorio Management e Sanità, ha ottenuto in data 10 aprile 2009 il brevetto italiano - numero brevetto 0001358839 - per l’architettura di un “Sistema di valutazione della performance di Aziende sanitarie”, nonché un brevetto conseguito in data 14 giugno 2011 - numero brevetto 0001389298 - per l’applicazione del “Metodo per la gestione di indicatori multidimensionali di performance di Aziende di servizi”;
- la Regione Toscana, contitolare unitamente alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa dei brevetti sopra indicati, autorizza la Scuola all’utilizzo degli stessi sull’intero territorio nazionale e a livello internazionale, in attività di valutazione delle performance che le siano affidate da altri enti e/o aziende pubbliche o private;

- la Regione Toscana e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa concordano la possibilità, a loro giudizio, di concedere l'utilizzo dei brevetti a titolo gratuito a istituzioni no profit nazionali e internazionali;
- la Regione Lombardia ha individuato, quali obiettivi prioritari della propria programmazione, la reingegnerizzazione del sistema sanitario e l'individuazione di una risposta adeguata ai bisogni emergenti sociosanitari della popolazione, basato sui principi dell'efficienza e della sostenibilità;
- la Regione Lombardia ha ritenuto di perfezionare ulteriormente il proprio sistema di valutazione della performance, sottoponendo a controllo, a misurazione e a confronto interregionale i servizi che vengono erogati dal Sistema sanitario regionale;
- dal 2004 il Laboratorio Management e Sanità svolge attività di ricerca nell'ambito della qualità dei servizi sanitari anche attraverso la regolare somministrazione di indagini di soddisfazione ed esperienza degli utenti e che le stesse metodiche sviluppate dal Laboratorio Management e Sanità sono oggi adottate da altre Regioni italiane e Paesi europei;
- sin dal 2015 la Regione Lombardia ha aderito al network di Regioni che condividono il Sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali;
- sulla base dell'accordo di collaborazione tra la Scuola e la Regione, sin dal 2017 la Regione ha condiviso gli algoritmi sviluppati internamente per la stratificazione dell'utenza e che questi sono stati oggetto di sperimentazione e validazione in cinque Regioni italiane;
- con il presente accordo s'intendono, pertanto, perseguire i comuni interessi pubblici propri delle Amministrazioni coinvolte, operativamente o attraverso attività scientifiche di ricerca, di studio e di elaborazione, per favorire una più approfondita conoscenza dei sistemi sanitari regionali e, conseguentemente, un più efficace, efficiente ed economico raggiungimento degli obiettivi istituzionali in materia, consentendo, altresì, di valorizzare e di estendere l'esperienza e le buone prassi maturate negli ambiti più sopra descritti;

CONCORDANO DI COLLABORARE

Art. 1 Oggetto dell'accordo

La Regione Lombardia, per il tramite della Direzione Generale Welfare, e la Scuola Superiore Sant'Anna, per il tramite del Laboratorio Management e Sanità (Istituto di Management), definiscono lo svolgimento delle attività d'interesse comune nel settore "Sanità" esplicitate nel Progetto, Allegato 1, parte integrante del presente accordo.

Nell'ipotesi che, durante lo svolgimento del Progetto, i risultati fossero tali da richiedere la modifica del programma, tale modifica dovrà essere approvata congiuntamente dalle Amministrazioni coinvolte.

Ai fini dello svolgimento del Progetto, per la realizzazione delle attività di sua competenza, come esplicitate nell'Allegato 1, la Scuola si avvarrà del personale dipendente (tecnico-amministrativo, docente e ricercatore), di assegnisti di ricerca e borsisti allo stesso afferenti (di seguito "personale") o di eventuali collaboratori esterni, in conformità alle disposizioni normative vigenti. Al Progetto potranno collaborare anche allievi universitari e Ph.D. della Scuola Superiore Sant'Anna. Si precisa altresì che per lo svolgimento delle suddette attività, la Scuola, qualora lo ritenesse necessario, potrà utilizzare il finanziamento previsto dal presente accordo per la copertura di posizioni di ricercatore, assegnista, borsista o collaboratore.

La Regione Lombardia, ai fini dello svolgimento del Progetto, per la realizzazione delle attività di sua competenza, come esplicitate nell'Allegato 1, si avvarrà del proprio personale in servizio presso la stessa e, in particolare, di quello assegnato alla Direzione Generale Welfare.

Art. 2 Durata dell'accordo

La presente convenzione è valida dalla data di stipula al 31 dicembre 2022 e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti. Qualora cause di forza maggiore ne impedissero il regolare svolgimento, il termine di scadenza verrà procrastinato di un periodo di tempo uguale a quello dell'interruzione dovuta a tali cause.

Art. 3 Risultati

Le modalità per la concreta esplicazione della collaborazione saranno concordate tra i due responsabili, in coerenza con quanto espresso nella presente convenzione e secondo le indicazioni dettate nel Progetto, Allegato 1.

Art. 4 Riservatezza

L'esecuzione del presente contratto può comportare che le Parti si scambino informazioni e notizie proprietarie e confidenziali, in qualsiasi forma, sia scritta che orale, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, documenti, relazioni relativi alla tecnologia e a processi produttivi (di seguito, "Informazioni Confidenziali").

Le Parti si impegnano a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente contratto le Informazioni Confidenziali che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o comunque acquisite nell'esecuzione del rapporto.

Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione della presente Convenzione e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori cinque anni.

La violazione degli impegni di riservatezza di una della Parti, darà diritto all'altra Parte di risolvere la presente Convenzione. La Parte non inadempiente dovrà dare comunicazione scritta, mediante posta elettronica certificata, all'altra Parte e la Convenzione si considererà risolta al ricevimento della comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

L'obbligo di riservatezza cessa:

- quando il contenuto dei dati, conoscenze, documenti, delle conoscenze preesistenti e/o dei risultati di ciascuna Parte diviene accessibile al pubblico, in conseguenza di lavori od iniziative legali estranee alle attività di collaborazione scientifica e che non si fondano sulle medesime;
- in seguito alla successiva espressa rinuncia alla riservatezza da parte della Parte proprietaria o alla quale si riferiscono i dati, conoscenze, conoscenze preesistenti e/o i risultati.

La Regione non divulgherà, per la durata del presente accordo, le informazioni riservate afferenti al funzionamento specifico del Sistema, di cui verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività inerenti alla realizzazione dell'oggetto del presente accordo. La Regione invece potrà divulgare a terzi i risultati di valutazione delle performance delle Aziende Sanitarie conseguiti attraverso le attività descritte nel presente accordo.

Art. 5 Proprietà intellettuale

Le Conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima (Background), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati (Sideground).

I risultati delle attività svolte in esecuzione della presente Convenzione (intendendosi per tali qualsiasi invenzione, idea, metodo, informazione, software ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica nell'ambito delle attività di ricerca) saranno di titolarità congiunta delle Parti in

parti uguali. A tal fine la Scuola si impegna a far sì che coloro che hanno partecipato all'attività di ricerca trasferiscano a favore della Scuola i diritti derivanti dalle invenzioni brevettabili di cui sono autori, fermo restando il diritto al riconoscimento della paternità dell'invenzione, in proporzione alla misura in cui gli stessi abbiano, in qualità di inventori, contribuito alla generazione e realizzazione dell'idea.

Art. 6 Pubblicazioni

Il potere di decidere in ordine alla pubblicazione, anche parziale, dei risultati della valutazione delle performance spetta ad entrambe le Parti. In particolare, la Regione Lombardia riconosce che i docenti e/o i ricercatori possono pubblicare i risultati scientifici raggiunti nell'ambito delle attività regolate dal presente accordo. In ogni caso i dati oggetto di pubblicazione saranno comunicati preventivamente alla Regione per la parte di propria competenza.

La Regione Lombardia si impegna, dopo aver avuto la possibilità di esaminare le bozze della pubblicazione ed aver verificato l'assenza di violazioni degli accordi di riservatezza, definiti nel presente accordo, a non impedire né ostacolare la pubblicazione dei suddetti risultati secondo la comune prassi accademica.

Art. 7 Sicurezza

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale interessato allo svolgimento dell'attività di assistenza e supporto all'implementazione del Sistema, ai sensi dell'art. 2 comma 4, del D. M. 5 agosto 1998, n. 363, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla Sicurezza).

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 363/98, la parte ospitante il personale incaricato allo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1, sulla base delle risultanze relative alla valutazione dei rischi di cui agli artt. 2, comma 1 lett. q), e 29 del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., assicura, per le attività svolte all'interno dei locali e degli spazi di propria spettanza, l'applicazione delle misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D.Lgs.

Art. 8 Recesso

Le parti, anteriormente alla scadenza del termine della convenzione, potranno recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno tre (3) mesi, mediante comunicazione scritta da notificare mediante posta elettronica certificata all'attenzione dei Responsabili di cui all'art. 10. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita.

Resta fermo l'obbligo della Regione Lombardia di rimborsare alla Scuola le spese sino a quel momento effettivamente sostenute per la realizzazione del Progetto.

Art. 9 Contributo e pagamenti

Per svolgere le attività del Progetto, definite all'articolo 1 ed esplicitate nell'Allegato 1, la Scuola si impegna a mettere a disposizione le risorse tecniche, strumentali, logistiche e umane che, di comune accordo, saranno reputate necessarie e a sostenere eventuali ulteriori costi vivi.

La Regione si impegna a mettere a disposizione proprie risorse umane, i dati relativi alle attività sanitarie utili al calcolo degli indicatori, strumentazioni e si impegna altresì a contribuire versando alla Scuola un ammontare complessivo di Euro 160.000,00 (Euro Centosessantamila/00). Trattasi di finanziamento per attività istituzionale che si configura come operazione fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

- Euro 40.000,00 a seguito della presentazione di una relazione di inizio lavori;
- Euro 40.000,00 a seguito della presentazione della reportistica consuntiva relativa alla attività realizzata dall'Istituto di Management – Laboratorio Management e Sanità in collaborazione con la Regione Lombardia, per la valutazione della performance 2020 del sistema sanitario lombardo;
- Euro 40.000,00 a seguito della conclusione dell'attività della condivisione degli indicatori da inserire nel sistema della performance (maggio 2022);
- Euro 40.000,00 a presentazione della reportistica consuntiva relativa alla attività realizzata dall'Istituto di Management – Laboratorio Management e Sanità in collaborazione con la Regione Lombardia, per la valutazione della performance 2021 del sistema sanitario lombardo.

Gli importi dovuti saranno corrisposti tramite la modalità girofondo Banca d'Italia a cui seguirà il codice ente di riferimento: n. 0136604: conto di contabilità speciale Banca d'Italia intestato a Scuola Superiore Sant'Anna.

Art. 10 Responsabili dell'accordo e comunicazioni

La Scuola indica quali Responsabili scientifici del Progetto la Prof.ssa Sabina Nuti, la Prof.ssa Milena Vainieri e il Dott. Federico Vola. La Regione Lombardia indica quale proprio Responsabile il Dott. Roberto Blaco. Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni contenute nel presente accordo sarà eseguita per iscritto con il mezzo ivi indicato e, laddove non precisato, a mezzo e-mail agli indirizzi di seguito indicati:

- alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa – Laboratorio Management e Sanità (Istituto di Management) all'attenzione del Responsabile scientifico: Istituto di Management, Piazza Martiri della Libertà 24 - Pisa, posta elettronica certificata: istituto-management@sssup.legalmail.it;
- alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia - all'attenzione del Dott. Roberto Blaco: Milano – Piazza Città di Lombardia, 1, posta elettronica certificata: welfare@pec.regione.lombardia.it.

Art. 11 Controversie e Foro competente

La Regione e la Scuola concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo amichevole, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello in cui è sorta o deve svolgersi l'attività oggetto del presente accordo.

Art. 12 Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di obbligazioni e contratti previste dal codice civile vigente.

Art. 13 Oneri fiscali

La presente Convenzione è redatta in duplice originale. L'imposta di bollo, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A–Tariffa Parte I, DPR 131/1986, è assolta da ciascuna delle Parti relativamente al proprio documento originale di competenza. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 N.131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

Ciascuna parte è titolare dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività di cui al presente accordo. Qualora necessario, in relazione a specifici trattamenti, le Parti potranno regolamentare i relativi rapporti a norma di legge, nonché concordare azioni comuni per l'analisi dei rischi e l'adozione di misure tecniche e organizzative particolari per assicurare la protezione dei dati personali, con il coinvolgimento eventuale delle proprie Commissioni etiche, degli Uffici legali e dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati (D.P.O.). Tali azioni potranno prevedere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'adozione di misure tecniche e organizzative aggiuntive derivanti dall'analisi e valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment), nonché la stipula di accordi e/o clausole e/o protocolli operativi per la gestione delle modalità e degli obblighi connessi a uno o più trattamenti.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili al presente Contratto in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 15 Registrazione

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. L'imposta di bollo sull'originale informatico ed i relativi allegati di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'Allegata Tabella A – Tariffa Parte I, è assolta dalla Scuola. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del DPR n. 131/1986, con oneri a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto Pisa, _____
f.to dgt.

Per l'Istituto di Management

Il Direttore

(Mario Andrea Cuore Piccaluga) _____

Milano, _____ f.to dgt.

Per la Regione Lombardia Direttore Generale della D.G. Welfare

(Marco Trivelli) _____